



COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO
MERCATINO
STORICO CON
HOBBISTI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 19/11/2019

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercatino storico degli hobbisti del Comune di San Polo d'Enza denominato "Mercatino dell'antiquariato", di seguito "mercatino", istituito con apposito atto ricognitivo che ne dimostra la storicità.
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - Economicità: il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - Animazione e valorizzazione del territorio: il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro storico e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate.

Art. 2 – Luogo e giornate di svolgimento

1. Il mercatino si svolge a San Polo d'Enza in Piazza Sartori, Via Sartori, Piazza Matteotti e in Piazza 1 Maggio, ogni 1° domenica del mese con l'esclusione del mese di gennaio.
2. L'orario di svolgimento del mercatino è fissato dalle ore 08.00 alle ore 18.00. E' consentito agli hobbisti l'accesso agli spazi 60 minuti prima dell'orario di svolgimento e sino a 60 minuti dopo il termine al fine di consentire l'allestimento e lo sgombero degli stessi. Tali orari potranno subire modifiche in caso di occasioni particolari, previa adozione di specifico provvedimento amministrativo.

Art. 3 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
2. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti:
 - i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/1998;
 - le manifestazioni riservate ai minori;
 - le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciali;
 - le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte l'anno.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Gli hobbisti ammessi a partecipare possono essere:
 - persone fisiche maggiorenni;
 - le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro; in tal caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4 devono possedere:
 - i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod.;
 - il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013 e s.m.i., da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
 - consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,
 - il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;

- esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

4. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. Nell'ambito del mercatino sono individuati n. 63 spazi per hobbisti, di dimensioni 6x3 mt e n. 5 posteggi da assegnare ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante (di dimensioni 6x3 mt), oltre ad un'area da destinare a 5 posteggi riservati a coloro che vendono o espongono opere del proprio ingegno, secondo la planimetria allegata al presente regolamento.

2. L'assegnazione degli spazi deve seguire il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti e pertanto laddove, la richiesta sia superiore alle aree disponibili, si procederà mediante estrazione.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio ambulante avverrà secondo la vigente normativa in materia. L'assegnazione dell'area riservato agli artisti creativi.

4. Ciascun partecipante può ottenere un solo spazio per ogni mercatino.

5. Tutti i posteggi sono concessi in esenzione di Cosap ai sensi dell'art. 28 comma 1 let. r del Regolamento per l'applicazione del Cosap, ma è prevista una quota di partecipazione al mercatino stabilita con atto della Giunta Comunale.

6. In assenza di commercianti su area pubblica o di coloro che vendono o espongono opere del proprio ingegno è possibile assegnare il relativo posteggio, solo per quella giornata, agli hobbisti.

Art. 7 – Utilizzo degli spazi

1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - pagamento della quota di partecipazione al mercatino;
 - obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - divieto di accensione fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.
2. Gli occupanti degli spazi assumono tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi allo svolgimento dell'attività.
3. I veicoli in uso agli operatori non possono sostare nell'area interessata dal mercatino oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci e comunque non oltre l'orario di svolgimento dello stesso di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. In deroga a quanto stabilito dal precedente c.3 è consentita la sosta dei veicoli in uso agli operatori purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni assegnate, ad esclusione dei posteggi dove è comunque vietata la sosta dei veicoli come indicato nella planimetria allegata.

Art. 8 – Valorizzazione del mercatino

1. In occasione dello svolgimento del mercatino e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 può affidare a soggetti esterni mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi nelle aree del Mercatino, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, dando la priorità alle associazioni senza finalità

di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale nella promozione di iniziative turistiche.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti.